

Lavori pubblici. Per la regolarità contributiva

Le richieste del «Durc» solo dalle stazioni appaltanti

Luca De Compadri

L'obbligo di richiedere il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) - in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - è diventato a esclusivo carico delle stazioni appaltanti. Lo prevede la legge 2/2009, che ha convertito il decreto anti-crisi (recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa) all'articolo 16 bis, comma 10. E ieri l'Inail ha ricordato la nuova procedura. Nulla cambia, afferma l'Istituto, «sotto il profilo operativo e procedurale. Infatti l'applicativo Durc è già predisposto per ricevere le richieste da parte delle stazioni appaltanti, le quali hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente la via telematica». Inoltre, informa l'Istituto, nel caso di richiesta di Durc per appalti pubblici per lavori emessi dalle casse edili, le stazioni appaltanti in possesso di una casella di posta elettronica certificata possono ricevere il Durc all'indirizzo Pec indi-

cato nella richiesta.

Prosegue dunque l'opera di semplificazione per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva, che è il presupposto per poter fruire, da parte dei datori di lavoro, dei benefici normativi e contributivi stabiliti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale. Il Durc, introdotto dalla legge 296/2006 (Fi-

I CHIARIMENTI

Lo prevede la legge di conversione del decreto anti-crisi
L'Inail ha ricordato la nuova procedura

nanziaria 2007), ha peraltro provocato difficoltà ai datori di lavoro: fino alla circolare 34/2008 del ministero del Lavoro, l'Inps richiedeva infatti un'autocertificazione anche sul rispetto «degli accordi dei contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove

sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali, dai datori di lavoro e dai lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». La circolare del Ministero ha chiarito che la previsione normativa è rispettata con l'applicazione della parte economica e normativa degli accordi, applicazione che non può essere oggetto di autocertificazione.

Ora l'intervento della legge 2/2009 richiama la disciplina sulla trasparenza amministrativa (la 241 del 1990), che fa divieto alla Pubblica amministrazione di richiedere ai cittadini informazioni e dati in suo possesso.

In ogni caso, anche per il Durc richiesto dalle stazioni appaltanti un ruolo di primo piano ricopre l'informativa alle aziende sulla necessità di regolarizzare la propria posizione contributiva. L'informativa potrebbe realizzarsi soltanto con la notifica di un atto dell'amministrazione che contiene l'invito previsto dal decreto ministeriale.